

Verbale di assemblea ordinaria



L'anno 2022 il giorno 6 del mese di settembre alle ore 18:00 presso la sede dell'Associazione municipale Mises si è tenuta l'assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sull'adeguamento statutario così iscritto all' o. d. p.

- Adeguamento dello statuto alla normativa di cui al D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Assume la presidenza il Presidente dott. Pasquale Bortolini il quale chiama a svolgere le funzioni di verbalizzazione il dott. Marco Di Mores.

All'appello nominale risultano presenti i soci:

Bortolini Pasquale
Di Mores Marco
Pioocchi Clelia
Di Mores Ferraro
Morelli Claudio
Conocchichi E. rmano
Scartozzi Lusele

Sono presenti 7 soci su 7.

Costatato la validità dell'assemblea per il raggiungimento del quorum previsto il Presidente procede ad illustrare le modifiche proposte.

Riferisce il Presidente che l'Ufficio preposto alla gestione del Registro del T.S. ha rilevato l'illegitimità della previsione statutaria che limita il diritto di voto in assemblea ai soli soci maggiorati. Si rende pertanto necessario adeguare in senso conforme il contenuto dell'art. 8.

Succesivamente la proposta di modifica viene posta in votazione.

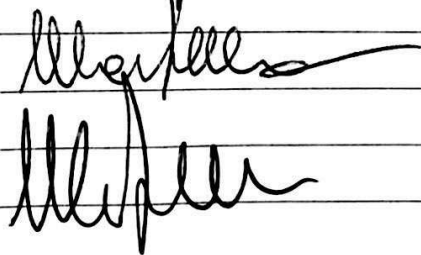
L'assemblea, all'unanimità approva il nuovo testo dell'art. 8, co. 7 nel testo seguente: «Possono intervenire all'As.

sembrano (Ordinaria e straordinaria), con diritto di voto. Tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative ed iscritti nel libro dei soci. I soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale. A ciascun socio spetta un solo voto.

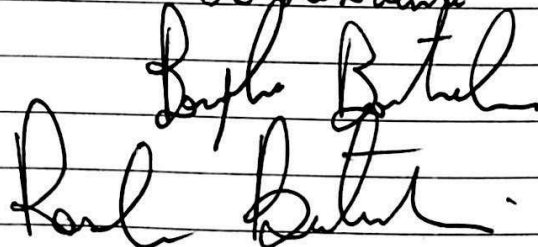
Successivamente l'Assemblea procede all'approvazione di un testo ~~del~~ dello statuto coordinato con le modifiche apportate con la presente deliberazione, nel testo seguente di riportato in calce, all'unanimità.

Alle ore 19:45, esaurito ogni argomento posto all'ordine del giorno, l'assemblea viene sciolta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale con annesso statuto modificato allegato in calce e composto da 20 articoli e 8 pagine.

Il segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE

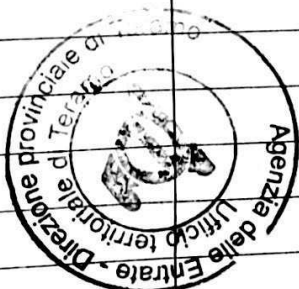
Direzione Provinciale di Teramo

Ufficio Territoriale di Teramo

Il presente atto è stato qui registrato il 14 SET 2022

al n° 915 serie 3T

ESENTE
Versamento di € effettuato il



Anna D'Ignazio

Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO
"ASSOCIAZIONE MUSICALE NISEA" – APS

Art. 1 - DENOMINAZIONE E DURATA

Ai sensi del Decreto Legislativo n.117 del 2017 e s.m.i. n.105/2018 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, l' "Associazione Musicale Nisea", fondata per scrittura privata autenticata in data 13/01/2005, assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore e la denominazione Associazione Musicale Nisea – APS", la quale, di seguito, per brevità, viene indicata col nome di Associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'utilizzo dell'acronimo APS o Associazione di Promozione Sociale nella denominazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti, nella corrispondenza è obbligatorio, ma subordinato al perfezionamento dell'iscrizione al Registro Regionale delle Aps o qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione, non riconosciuta, ha sede legale nel Comune di Teramo in Vico della Pinacoteca,

7. L'Organo di Amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale all'interno dello stesso Comune senza comportare modifica statutaria. Lo stesso Organo di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative secondarie.

Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri.

Art. 3 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione si propone di promuovere l'educazione all'arte musicale, in genere, e corale, in particolare.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In quanto Associazione di Promozione sociale, le sue attività sono svolte, prevalentemente, a favore dei propri associati e dei loro familiari ma anche di terzi.

Essa intende operare nel seguente settore di attività di interesse generale, come riportato all'art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, lettera I:

- organizzazione e gestione di attività culturali, attività sociali, attività artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nello specifico, l'Associazione, per lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate, si propone le seguenti attività:

- promuovere e organizzare manifestazioni, concerti, convegni, seminari, corsi aventi per oggetto la musica corale e strumentale, la ricerca musicologica e tutte le attività culturali connesse;
- organizzare festival, concerti corali, sinfonici, lirici, rassegne;
- gestire e sostenere corsi di musica propedeutici ed avanzati;
- promuovere e gestire scuole stabili di musica;
- produrre gli strumenti editoriali connessi alla propria attività (dischi, libri, video, partiture ecc.);
- istituire borse di studio;
- organizzare viaggi di studio e di formazione musicale nonché viaggi per partecipare a concerti, festival e rassegne;
- promuovere convegni, conferenze o dibattiti su temi inerenti all'oggetto sociale.

L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale indicate, ma secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di Amministrazione.

Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni degli associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non occasionale iscritto nell'apposito registro non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati, o al cinquanta per cento del numero dei volontari non occasionali regolarmente iscritti nell'apposito registro, con arrotondamento in ogni caso non inferiore ad una unità.

L'associato che presti la propria opera per l'associazione come lavoratore subordinato o autonomo non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è soci.

L'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Art. 4 - I SOCI - DIRITTI E DOVERI

Possono essere Soci dell'Associazione non meno di 7 persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limitazione di ammissione (per sesso, razza, idea, religione) o di condizione economica e di diritti e titolarità di quote patrimoniali che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che sono stati successivamente ammessi a farne parte come soci Ordinari.

Sono Soci sostenitori coloro che simpatizzano con il sodalizio sostenendolo con il versamento di contributi, con la partecipazione alle manifestazioni e con la presenza alle attività sociali.

Sono Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.

Art. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta formalizzata per iscritto dell'aspirante socio, che nella domanda deve indicare le generalità ed il domicilio e dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione propone e di accettare e rispettare lo Statuto.

La deliberazione di ammissione è comunicata al socio e annotata sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata nei successivi 30 giorni all'interessato.

Il candidato ha facoltà di ricorrere, entro 30 giorni, avverso tale decisione all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'Associazione, l'Organo di Amministrazione ha facoltà di proporre all'Assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, decesso, espulsione, interdizione o inabilitazione.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione.

L'espulsione è prevista:

- quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti;
- quando il Socio si renda moroso nel pagamento della quota associativa per un anno;
- quando il socio ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione non compatibili quindi con principi, valori e finalità associative.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento, il Socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi (se maggiorenni);
- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione dei bilanci;
- essere informati sulle attività dell'associazione con la pubblicazione di comunicazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati;
- frequentare la sede dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza.

I soci hanno l'obbligo di:

- svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) l'Organo di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo.

Art. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto e di essere votati tutti coloro che sono iscritti da almeno 2 mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno due decimi dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, mediante avviso affisso nella sede associativa, ben in vista.

L'Assemblea può essere convocata anche mediante lettera inviata al domicilio di ciascun associato, o mediante l'utilizzo dei mezzi telematici (email, sms, whatsapp, ecc).

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative ed iscritti nel libro dei soci. I soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale. A ciascun Socio spetta un solo voto.

È ammesso l'intervento per delega, da parte di colui che risulti essere impossibilitato a parteciparvi, da conferirsi per iscritto ed esclusivamente ad altro socio e di cui si riconosce l'operato in Assemblea senza alcuna riserva.

I soci possono disporre fino ad un massimo di tre deleghe per l'espletamento delle votazioni.

Le votazioni dell'Assemblea si svolgono, su decisione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
2. Nominare i componenti degli organi sociali;
3. Nominare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci esclusi o non ammessi;
6. Approvare eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente che nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita alla prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci e sono disponibili per visure da parte dei soci secondo le modalità individuate dal presente statuto.

Art. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione.

E' eletto dall'Assemblea Generale, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti, tra i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Nei casi di parità di voti, verrà considerata l'anzianità di partecipazione all'Associazione.

Resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 10 - ATTRIBUZIONI

Il Presidente dell'Associazione ha le seguenti attribuzioni:

- 1) Convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria e l'Organo di Amministrazione;
- 2) Presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione;
- 3) Delega ai consiglieri funzioni specifiche;
- 4) Cura la notifica dei provvedimenti emessi dall'Organo di Amministrazione;
- 5) Provvede alla attuazione delle deliberazioni adottate dall'Organo di Amministrazione;
- 6) Redige la relazione annuale da presentare ai soci dell'Assemblea;
- 7) Affida incarichi particolari a soci non facenti parte dell'Organo di Amministrazione;
- 8) Nomina il Vice Presidente;
- 9) Nomina tra i soci il Tesoriere, il Segretario ed eventuali collaboratori;
- 10) Ha facoltà di invitare nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione personalità di chiara fama che abbiano esperienze in campo musicale e amministrativo.

Il Presidente può essere sostituito, in seguito al voto dell'Assemblea con provvedimento motivato. Entro sette giorni, l'Assemblea, con nuova votazione e con la partecipazione di almeno un terzo dei soci, eleggerà il nuovo Presidente.

Art. 11 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da tre membri eletti dall'Assemblea e dal Presidente. La composizione dell'organo di Amministrazione è integrata con la partecipazione del Maestro del Coro, con voto consultivo, per le delibere che hanno ad oggetto la programmazione delle attività artistiche.

I membri dell'Organo di Amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri dell'Organo di Amministrazione sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Sono di competenza dell'Organo di Amministrazione:

- 1) la nomina e la revoca del Direttore artistico e del Maestro del coro;
- 2) la determinazione dei compensi all' eventuale personale dipendente o autonomo nei limiti consentiti dalla legge;
- 3) la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente il bilancio sociale nei casi stabiliti dalla legge e con le modalità previste;
- 4) la programmazione dell'attività annuale compatibile con gli aspetti economici e organizzativi dell'Associazione;

- 5) l'ammissione dei nuovi soci e l'eventuale esclusione;
- 6) la redazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci;
- 7) la determinazione delle quote associative;
- 8) la determinazione del fondo dell'economato;
- 9) l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci
- 10) l'adozione di qualsiasi provvedimento interessante la vita dell'Associazione a tutela del suo prestigio, della sua integrità e di tutta l'attività dell'Associazione;
- 11) la gestione e la cura di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione od a essi affidati.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione

La convocazione è effettuata almeno due giorni prima della data della riunione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea.

L'organo è validamente costituito con la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura di un Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo monocratico è nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017, ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Art. 13 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
5. rendite patrimoniali;
6. raccolte fondi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
7. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (si veda l'Art 6 del D. Lgs. n. 117/2017);
8. contributi dei soci annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell'Associazione.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta pubblica di fondi, a norma dell'art. 7 D. Lgs. n.117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.

Art. 14 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, nonché i documenti amministrativi e contabili tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'Organo di Amministrazione.

Art. 15 - DIRETTORE ARTISTICO E MAESTRO DEL CORO

L'Organo di Amministrazione può nominare un Direttore Artistico che assume la responsabilità dell'attività artistica dell'Associazione.

Il Direttore artistico, d'intesa con l'Organo di Amministrazione, può avvalersi della collaborazione di elementi di fiducia nello svolgimento dell'attività artistica dell'Associazione.

Il Maestro del Coro è responsabile, in totale autonomia, dell'andamento dell'attività artistica del Coro e ne coordina l'attività. Stabilisce i programmi e gli organici delle esibizioni del Coro, nonché le collaborazioni inserite nei cartelloni delle rassegne nell'ambito della programmazione finanziaria approvata dall'Organo di Amministrazione.

Il Maestro del coro sostituisce il Direttore artistico in caso di impedimento o di sua assenza.

Collabora con il Direttore artistico in tutte le attività inerenti la sfera artistica.

Integra la composizione dell'Organo di Amministrazione nel caso previsto dall'art.11.

Art. 16 - COLLABORATORI

Sono collaboratori dell'Associazione:

- 1) il Segretario
- 2) il Tesoriere

Sono nominati dal Presidente e possono essere scelti anche tra i componenti dell'Organo di Amministrazione.

Art. 17 - Segretario

Sono di competenza del Segretario:

- 1) il disbrigo della corrispondenza;
- 2) la tenuta del protocollo;
- 3) la tenuta dell'archivio;
- 4) l'aggiornamento dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 13-14-15 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i;
- 5) l'organizzazione, d'intesa con il Tesoriere, delle attività dell'Associazione, secondo le direttive del Presidente;
- 6) la gestione del fondo economato per le piccole spese annualmente fissate dall'Organo di Amministrazione e preventivamente autorizzate dal Presidente;
- 7) la redazione dei verbali delle adunanze dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci.

Tutti gli incarichi assegnati dal Presidente possono essere revocati.

Art.18 - TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile della contabilità e tesoreria dell'Associazione. Egli si avvale, ai fini della gestione della propria attività funzionale della collaborazione del Segretario.

Partecipa all'organizzazione dell'attività dell'Associazione, d'intesa col Segretario, secondo le direttive del Presidente.

Partecipa alle riunioni dall'Organo di Amministrazione con voto consultivo.

Sono di competenza del Tesoriere:

- 1) l'apertura e la chiusura dei rapporti di c/corrente, su autorizzazione del Presidente;
- 2) la gestione dei rapporti di conto corrente, anche attraverso il compimento di operazioni allo sportello e richiesta di estratti conto
- 3) gli acquisti ed i pagamenti autorizzati dal Presidente
- 4) la riscossione dei contributi versati all'Associazione
- 5) la tenuta e l'aggiornamento della contabilità
- 6) la redazione del Bilancio preventivo e consuntivo
- 7) il controllo della contabilità del fondo economato tenuto dal Segretario.

In fase di prima attuazione e fino a diversa disposizione del Presidente, le funzioni di tesoriere sono affidate al socio Marco Di Marco.

Art. 19 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 20 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.